

Bando

per la concessione del contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione - anno 2026

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 28/04/2026;

Vista la Determinazione n. 295 del 30/05/2026 di approvazione del presente bando;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE RENDE NOTO

che, **dal giorno dal 06/05/2026 al 05/06/2026 (entro le ore 13:00)**, possono essere accolte le domande di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione

A pena di esclusione, possono partecipare i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1.

a) essere residente nel Comune di Subbiano e nell'immobile per il quale si richiede il contributo. I cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea devono essere regolarmente soggiornanti in Italia. I cittadini extracomunitari sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

b) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, corrispondente alla propria residenza, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui

valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

2. essere in possesso di:

- certificazione dalla quale risulti un valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a 32.724,49 euro aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

- certificazione dalla quale risultino valore **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad € **16.114,80** per l'anno 2026. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al **14%**;

- Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad € **16.114,80** per l'anno 2026 e l'importo di € **32.724,49**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al **24%**. Valore **ISEE** non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P. pari ad € **16.500,00**.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

3. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno di riferimento del presente bando, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

4. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il Comune prevede l'erogazione solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

Pertanto i partecipanti al bando, che abbiano percepito/stiano percependo l'Adi nel corso di quest'anno, sono tenuti a dichiarare il numero di mensilità nelle quali hanno percepito l'Adi inclusivo della quota "B" riferita alla locazione.

Art. 2

Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e successive norme regionali di attuazione, il contributo non può eccedere i seguenti importi:

- **Fascia A: € 3.100,00 annui** (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore ISE);
- **Fascia B: € 2.325,00 annui** (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore ISE).

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica.

L'importo minimo erogabile al richiedente avverrà nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. In ogni caso **non potrà essere inferiore a € 200,00, da rapportarsi al numero di mensilità per cui è corrisposto il contributo.**

La collocazione nella graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità per la formazione della graduatoria:

- a) nucleo familiare composto da soli anziani (ultra 65enni alla data di presentazione della domanda) = **punti 2**
- b) presenza nel nucleo familiare di uno o più persone con disabilità grave, ai sensi della legge 104/92, o affetti da invalidità e/o menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 = **punti 1**
- c) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli minori a carico = **punti 1**

I punteggi delle categorie a) e c) non sono tra loro cumulabili. Il punteggio della categoria b) è cumulabile con quelli delle categorie a) e c).

Il punteggio della categoria c) non è assegnato, qualora nel nucleo monogenitoriale siano presenti, oltre al minore, anche altri soggetti maggiorenni, oltre il genitore singolo.

Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al momento dell'erogazione del contributo.

In caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, al fine di calcolare l'importo effettivo del contributo da erogare, saranno applicate le riduzioni sulle quote teoriche spettanti effettuando la redistribuzione delle risorse disponibili in modo proporzionale, tenendo conto dell'importo totale del fabbisogno, dell'importo totale delle risorse disponibili e dell'importo del contributo teorico spettante.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria verrà usato il seguente criterio:

- i cittadini collocati in Fascia A hanno priorità rispetto ai cittadini collocati in Fascia B;
- all'interno di ogni fascia le domande sono ordinate secondo il punteggio di priorità ottenuto e in caso ottengono uguale punteggio di priorità sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore ISE in maniera decrescente;
- a seguire sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggio di priorità, secondo le percentuali di incidenza canone/valore I.S.E. in maniera decrescente;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. si procederà mediante sorteggio.

Art. 3

Termini per la presentazione delle domande e documentazione da allegare

I richiedenti dovranno presentare domanda sui moduli appositamente predisposti e scaricabili dal sito internet del Comune di Subbiano www.comune.subbiano.ar.it e disponibili presso la sede all'ufficio Sociale in Via Garibaldi 1.

La domanda dovrà essere presentata, **inderogabilmente, dal 06/05/2026 al 05/06/2026 (entro le ore 13:00):**

1. Tramite PEC all'indirizzo: c.subbiano@postacert.toscana.it specificando nell'oggetto "Contributo canone di locazione 2026 Comune di Subbiano".
2. Presso l'Ufficio dei servizi sociali in Via Garibaldi, 1 Subbiano, nei giorni di:
lunedì: ore 8:30 - 12:30;
martedì: ore 15:30 - 17:30;
mercoledì: ore 8:30 - 12:30 (previo appuntamento tel. 0575/421736);
giovedì: ore 15:30 - 17:30;
venerdì: ore 8:30 - 12:30 (previo appuntamento tel. 0575/421736).

Si rende noto **che non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre le ore 13:00 del 05/06/2026 e quelle trasmesse con modalità diverse rispetto a quelle indicate ai precedenti punti 1) e 2).**

Alla domanda (ALLEGATO 2 del Bando) dovranno essere allegati:

- **copia integrale del contratto di affitto** in corso di validità e regolarmente registrato (allegando sia la prima registrazione del contratto che quella relativa al 2026; tale ultima registrazione non è richiesta in caso di contratto con opzione del regime fiscale della cedolare secca);
- **attestazione ISEE** riferita al nucleo familiare in corso di validità; qualora il richiedente fosse in possesso solo della Dichiarazione ISEE senza avere l'Attestazione, può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU e l'Attestazione deve pervenire **entro e non oltre il 10/06/2026;**
- **copia di un documento di riconoscimento del richiedente**, in corso di validità;
- **QUALORA SI INTENDA ACCEDERE ALL'ANTICIPO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI RISORSE PER L'ANNUALITÀ 2026, IN CASO DI RESIDUI DEL FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE DA UTILIZZARE PERENTORIAMENTE ENTRO IL 31/07/2026, OCCORRE CONSEGNARE COPIA RICEVUTE/DICHIARAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2026, UNITAMENTE ALLA DOMANDA.**
- **per cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno** in corso di validità per i cittadini di stati non appartenenti alla Comunità Europea o apolidi; qualora il permesso di soggiorno sia scaduto sarà necessario presentare la ricevuta rilasciata dalla Poste italiane a seguito di presentazione di richiesta di rinnovo o il cedolino di rinnovo rilasciato dalla Questura, unitamente alla fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
- **in caso di reddito "zero" o di ISE uguale o inferiore all'importo del canone di locazione, dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal ricevente circa il sostenimento della persona e del suo nucleo (*in caso di reddito "zero" o di ISE uguale o inferiore all'importo del canone di locazione*) (ALLEGATO 3 del Bando);
- **in caso di reddito "zero" o di ISE uguale o inferiore all'importo del canone di locazione, dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal sostenitore specificante la veridicità del sostegno erogato, qualora si dichiara di ricevere sostegno economico da persone fisiche (figli, genitori, parenti, amici) specificando il sostegno erogato e il

- reddito familiare del sostenitore (ALLEGATO 4 del Bando);
- **copia provvedimento dell'autorità giudiziaria** per la non disponibilità della casa coniugale;
 - **in caso di morosità** potrà essere allegata alla domanda o presentata successivamente la dichiarazione di disponibilità resa dal proprietario dell'immobile (corredata da fotocopia del suo documento d'identità) finalizzata a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale o totale della morosità medesima. (ALLEGATO 5 del Bando);
 - **certificazione** relativa all'invalidità civile pari o superiore al 67% e/o attestazione di handicap ex l. 104/92.

Art. 4

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatori potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 5

Motivi di insanabilità

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e di inviare alla Guardia di Finanza per una più attenta e scrupolosa valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000). L'Ente agirà per il recupero delle somme eventualmente corrisposte.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili le domande che:

- non perverranno entro il termine di scadenza previsto;
- non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto, relativo all'annualità 2026;
- non saranno debitamente sottoscritte;
- non verranno trasmesse con le modalità di cui all'Art. 3 del presente bando.

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine **perentorio del 31 gennaio 2027** la copia delle ricevute/bonifici attestanti il pagamento del canone di locazione dell'anno 2026 oltre agli eventuali nuovi contratti stipulati oltre la scadenza del bando, ma rispondenti ai requisiti richiesti nel presente avviso: **in mancanza di tale documentazione non verrà erogato il contributo.**

Art. 6

Selezione delle domande e collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle fasce A e B come determinato nell'Art. 1.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere – anche via mail - il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete e l'esibizione di documenti.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Subbiano.

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 10 giorni consecutivi, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda.

Se nei 10 gg. successivi alla pubblicazione non perverrà alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva, senza ulteriori provvedimenti. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate dall'Ufficio di riferimento; a questa ultima valutazione seguirà l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

All'interno della graduatoria i beneficiari saranno identificati con il numero di protocollo rilasciato al

momento della presentazione della domanda o della trasmissione via PEC.

Il Comune di Subbiano **NON INOLTRE** comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati sulla home page del sito del Comune di Subbiano www.comune.subbiano.ar.it

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di Subbiano provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

Il richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il Comune prevede l'erogazione solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria di parte della morosità medesima dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva del locatore (allegata al presente bando).

Tale erogazione viene espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con allegata copia del documento d'identità dei dichiaranti) nella quale il locatore elenchi i canoni non corrisposti, impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente almeno fino alla pubblicazione del bando contributi affitto dell'anno 2027.

L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art.11 comma 3 della L.431/98 come modificato con L. 269/2004).

Il comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione di ricevute attestanti l'avvenuto pagamento attraverso strumenti tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno bancario non trasferibile e assegno circolare; l'eventuale pagamento in contanti dovrà necessariamente essere documentato da idonee ricevute con nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, l'importo, il periodo di riferimento, l'ubicazione dell'immobile, la firma leggibile e **marca da bollo**.

Art. 8

Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 9

Controlli

Ai sensi della vigente normativa di settore (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 109/1998) l'Amministrazione comunale può procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione

comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in merito alla veridicità delle autocertificazioni rese dai beneficiari, provvederà all'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio, per le verifiche previste dalle leggi vigenti.

Art. 10

Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 e ai sensi del D.lgs. 196/2003 integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.l., i dati personali raccolti attraverso le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L'eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe lo svolgimento dell'attività.

Il Comune di Subbiano dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Per informazioni contattare i numeri 0575/421736-45 oppure presentarsi all'ufficio sociale situato presso il Comune di Subbiano in via Garibaldi 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12.30.

F.TO IL RESPONSABILE DELL'AREA 1
(Dr.ssa Conti Alessandra)